

FAQ MINISTERO - SEZIONE N. 5: ALUNNI FRAGILI

1. È possibile richiedere l'attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c'è una persona fragile diversa dall'alunno? (*data di pubblicazione 18/11/2020*)

La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della:

a) richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza;

b) certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative,

Le scuole possono nella propria autonomia – con il pieno **coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe** – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena.

2. Chi sono gli alunni fragili?

Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020).

3. Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo **con Dipartimento di Prevenzione territoriale**. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e **documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche**.

4. Quali strategie didattiche sono adottate per gli studenti e alunni fragili che non possono fruire delle lezioni in presenza?

Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica. [n.d.r]: *es.istruzione parentale*.

5. Quali azioni sono previste per garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti o alunni fragili?

Le istituzioni scolastiche effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche e garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI. Inoltre, le istituzioni scolastiche valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

6. Sono previste specifiche misure per la tutela della privacy per gli alunni o studenti fragili?

Sì. Sono previste specifiche misure a tutela dei dati dei minori, anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto.
